

STATUTO SOCIALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Denominazione

1.1. La Società si denomina "FVS S.G.R. S.p.A."

Articolo 2 – Sede

2.1 La Società ha sede legale in Venezia. La Società ha facoltà di istituire sedi secondarie in altre località.

Articolo 3 – Durata

3.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050, salva la possibilità di proroga e di scioglimento anticipato, nei modi e termini di legge.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1. La Società ha per oggetto:

- a) la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi, la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, in tal caso anche in regime di delega, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili;
- b) la commercializzazione di quote o azioni di OICR propri e/o gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia;
- c) la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti in favore dei soci;
- d) limitatamente alle quote di OICR gestiti, la prestazione di servizi accessori, nonché di tutte le attività connesse e strumentali consentite dalla normativa vigente e, specificatamente, la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato;
- e) ogni altra attività che possa essere consentita dall'ordinamento dell'Unione Europea o dall'ordinamento italiano alle Società di Gestione del Risparmio.

4.2. La Società può assumere partecipazioni, nelle forme e con i limiti stabiliti dai vigenti provvedimenti normativi o dagli organi di Vigilanza e di controllo.

4.3. L'attività della Società dovrà orientarsi verso la promozione dello sviluppo economico del Triveneto.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI -TRASFERIMENTI

CAPO I - CAPITALE SOCIALE - AZIONI – SOCI

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 2.818.220,00 (duemilioniottocentodiciottomiladuecento venti virgola zero zero) ed è rappresentato da n. 2.818.220 (duemilioniottocentodiciottomiladuecentoventi) azioni ordinarie (le "Azioni") da Euro 1,00 (uno virgola zero zero) valore nominale cadauna.

5.2. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

5.3. Le Azioni sono nominative ed indivisibili e ciascuna di esse dà diritto ad un voto. Le Azioni ed ogni diritto sulle Azioni da esse derivante o alle stesse connesso, quali diritti di opzione, di voto o prelazione, diritti di usufrutto o altri simili diritti (i "**Diritti**") non potranno mai essere dati in pegno o in garanzia, concessi in usufrutto o essere oggetto di contratti di riporto né potranno essere sottoposti a vincolo, gravame, sequestro, diritto di terzi o qualsivoglia altro onere.

5.4. Qualsiasi negozio di cui al precedente articolo 5.3 e/o Trasferimento di Azioni o Diritti fatto in violazione del presente statuto non avrà effetto e la Società non potrà registrare il relativo contratto e/o Trasferimento o preteso Trasferimento di Azioni o Diritti effettuato in violazione del presente statuto. Il cessionario di ogni Trasferimento effettuato in violazione del presente statuto non potrà esercitare alcun diritto relativo alle Azioni o ai Diritti oggetto del Trasferimento.

Articolo 6 - Diritto di Prelazione

6.1. Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni a terzi (l'"**Alienante**"), una volta noti il nome del cessionario, il prezzo stabilito, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali garanzie ("**Offerta in Prelazione**"), dovrà prima offrirle, a mezzo lettera raccomandata, agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle azioni già possedute.

Pertanto, l'Alienante non potrà accettare offerte se non condizionate all'esperimento della procedura prevista dal presente articolo.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

Il socio che non ha comunicato nei termini di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

Qualora l'Alienante intendesse procedere al trasferimento mediante un'operazione che non dia luogo al pagamento di un corrispettivo in denaro (a solo titolo esemplificativo, permuta o conferimento), dovrà indicare nella stessa Offerta in Prelazione il valore che è attribuito alle Azioni e/o Diritti di cui intende disporre, valore che varrà come prezzo e la cui congruità rispetto al giusto valore di mercato dovrà essere attestata da primaria Banca d'affari di fama internazionale con parere scritto allegato alla medesima Offerta in Prelazione.

6.2. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'Offerta in Prelazione, ciascun socio avrà la facoltà di comunicare all'Alienante, mediante lettera raccomandata a.r., se intende accettare l'offerta di acquisto in prelazione. (la "**Comunicazione di Accettazione**").

6.3. Ove l'offerta venga accettata, la cessione sarà perfezionata alle medesime condizioni comunicate dall'Alienante entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Accettazione, essendo inteso che il prezzo di trasferimento delle Azioni sarà versato per contanti. La prelazione potrà essere esercitata soltanto per tutte e non per parte delle Azioni e/o Diritti oggetto dell'Offerta in Prelazione.

6.4. Al contrario, qualora l'offerta non venga accettata entro il termine suddetto, l'Alienante potrà trasferire le Azioni e/o Diritti all'offerente, purché alle stesse condizioni comunicate nell'Offerta in Prelazione ed entro i successivi 90 (novanta) giorni ovvero entro il maggiore termine necessario per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte dell'offerente.

Articolo 7 - Qualità di socio

7.1. La qualità di socio comporta adesione allo Statuto.

7.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 8 - Diritto di recesso

8.1 I soci hanno il diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

CAPO I – ASSEMBLEA

Articolo 9 – Convocazione

9.1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. È convocata dall'Organo amministrativo con le formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito dell'Unione Europea.

9.2. L'Assemblea è convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, ovvero con avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata a. r., anche a mano, o telefax all'indirizzo risultante dal libro soci, avviso che dovrà essere inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Sono tuttavia valide le Assemblee non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e la maggioranza dei componenti l'Organo di controllo.

9.3. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

Articolo 10 - Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea

10.1 Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

Articolo 11 - Costituzione e validità delle delibere

11.1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge, salvo che per delibere dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto l'aumento del capitale sociale – fatta eccezione per il caso in cui l'aumento del capitale sociale sia dovuto a disposizioni di legge o ad indicazioni degli organismi di vigilanza – o le modifiche degli articoli 1, 2, 4, 11, 13, 15, 17 e 20 del presente statuto per le quali, anche in seconda convocazione, è necessaria la presenza in assemblea e il voto favorevole di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino più del 60% del capitale sociale.

11.2. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società o sia comunque previsto dalla normativa pro tempore vigente.

11.3. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

11.4. E' consentita la partecipazione a distanza alle adunanze assembleari mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in video/teleconferenza, a condizione che (i) tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, (ii) possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, (iii) siano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione, consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

11.5. I verbali dell'assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario ovvero, nei casi previsti dalla legge, dal notaio e devono essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico.

Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea

12.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore più anziano per durata in carica ininterrotta o, se di nomina contemporanea e per ugual tempo, dal più anziano per età.

12.2. In mancanza dei soggetti indicati al precedente articolo 12.1, l'Assemblea elegge il proprio Presidente tra gli amministratori in carica e, in mancanza di questi ultimi, anche tra i non amministratori.

12.3. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione se nominato o, in

manca, da un segretario nominato dall'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando venga designato dal Presidente un notaio per la redazione del verbale di Assemblea.

12.4. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità dell'adunanza, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere il regolare svolgimento dei lavori assembleari, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

13.1. La Società è amministrata di norma da un Amministratore unico. E' demandata all'assemblea la decisione di derogare alla composizione monocratica dell'organo amministrativo, qualora ricorrano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, e ricorrere ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 ovvero 5 membri, o in alternativa, a forme di governance alternative (quale quella di tipo dualistico o quella di tipo monistico). L'Amministratore unico, ovvero gli amministratori nel caso di organo amministrativo collegiale, deve essere in possesso, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per gli stessi espressamente previsti dalla normativa di riferimento anche regolamentare pro tempore vigente.

In caso di organo collegiale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività professionali o accademiche ovvero gestionali o di controllo o dirigenziali in organismi pubblici e privati indicati dalla normativa di riferimento.

L'amministratore delegato deve essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio.

Gli amministratori, in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, devono presentare documentazione attestante un'esperienza complessiva maturata di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali o accademiche ovvero gestionali o di controllo o dirigenziali in organismi pubblici e privati.

La scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla L. 12/7/2011 n. 120. Non possono ricoprire la carica di amministratore coloro che siano dipendenti dell'amministrazione pubblica controllante o vigilante.

Non possono ricoprire la carica di amministratore gli amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

13.2. Salvo unanime deliberazione della assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, secondo il numero di consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità risulteranno eletti i più anziani di età.

13.3. La composizione delle liste deve essere tale da assicurare la nomina di un numero sufficiente di consiglieri indipendenti. La nomina di un numero sufficiente di consiglieri indipendenti deve essere assicurata anche qualora la deliberazione avvenga all'unanimità da parte dell'Assemblea. Si considera indipendente il consigliere di amministrazione che non sia munito di deleghe operative e che al contempo:

a) non intrattiene significativi rapporti di affari o professionali, né ha o ha avuto un rapporto di lavoro subordinato con la SGR, con società controllanti o con società da questa controllate, ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, né con gli amministratori muniti di deleghe o con i consiglieri di gestione;

b) non fa parte del nucleo familiare degli amministratori dotati di deleghe, dei consiglieri di gestione, dell'azionista o di uno degli azionisti del gruppo di controllo, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti e affini entro il quarto grado;

c) non è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della SGR, né aderisce a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla SGR.

13.4. La composizione delle liste deve inoltre essere tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia caratterizzata da componenti con adeguata diversificazione di competenze ed esperienze. La nomina di consiglieri con adeguata diversificazione di competenze ed esperienze deve essere assicurata anche qualora la deliberazione avvenga all'unanimità da parte dell'Assemblea.

13.5. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente. Inoltre al Consiglio di Amministrazione spetta la facoltà di nominare un Vicepresidente con il compito esclusivo di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, e un Segretario, quest'ultimo scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

13.6. Qualora l'organo amministrativo sia collegiale, il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore ad esclusione del Presidente.

13.7. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In tal caso, la remunerazione del Presidente e dell'amministratore munito di deleghe è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'Assemblea ai sensi del precedente comma. È fatto divieto corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

13.8. L'Amministratore unico ovvero gli Amministratori durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se, nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altra causa, vengono a mancare uno o più Amministratori eletti dall'Assemblea, la sostituzione avverrà in conformità a quanto disposto dall'art. 2386, commi 1 e 2, cod. civ., attingendo, nell'ordine, dalla lista nella quale era inserito l'amministratore cessato o gli amministratori cessati, nel rispetto dei criteri stabiliti in materia di equilibrio tra i generi.

13.9. Il domicilio degli amministratori, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 14 - Convocazione e Presidenza

14.1. L'Organo amministrativo, qualora sia collegiale, è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con avviso inviato a mezzo raccomandata A.R., anche a mano, telegramma, telefax, o posta elettronica, avviso che dovrà essere ricevuto presso il domicilio di tutti gli amministratori e sindaci effettivi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

14.2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, precisa la data della riunione, l'ora e il luogo.

14.3. L'Organo amministrativo si riunisce presso la sede della Società o anche altrove con

periodicità di regola bimestrale e comunque tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario - anche su invito delle Autorità di Vigilanza - ovvero quando ne sia fatta domanda al Presidente da almeno un terzo degli amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.

14.4. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni dell'Organo amministrativo mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di esercitare il proprio diritto di voto nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, ed a condizione che il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione. La riunione consiliare, ferma restando la facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione da qualsiasi altro luogo, può essere convocata in due o più luoghi tra loro collegati con sistemi di telecomunicazione predisposti a cura della società, presso i quali potranno presenziare, anche separatamente, colui che presiede la riunione ai sensi del successivo art. 14.5 e il segretario.

14.5. Qualora l'Organo amministrativo sia collegiale le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dall'Amministratore più anziano per durata in carica ininterrotta o, se di nomina contemporanea e per ugual tempo, dal più anziano per età ovvero dall'Amministratore al quale sono state attribuite deleghe di gestione.

Articolo 15 - Costituzione e validità delle delibere

15.1. Per la validità delle deliberazioni dell'Organo amministrativo, qualora collegiale, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

15.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Sulle delibere che attengono alla nomina del Direttore Generale all'attribuzione di deleghe all'Amministratore Delegato e all'approvazione dei piani economici, industriali, strategici e finanziari, il Consiglio di Amministrazione delibererà validamente solo con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti.

15.3. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale, da riportare su relativo libro sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 16 - Poteri dell'Organo amministrativo

16.1. L'Organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e delibera su tutti gli oggetti che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati all'Assemblea.

16.2. Oltre a quelle non delegabili ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, sono attribuite alla competenza esclusiva dell'Organo amministrativo, senza facoltà di sub-delega, le delibere aventi ad oggetto:

- determinazione degli indirizzi strategici della Società, fissando coerentemente anche gli obiettivi reddituali di esercizio (approvazione budget);
- l'approvazione, revisione e modifica del business plan e del budget della Società ed eventualmente di quello consolidato (per tale intendendosi quello che include il budget delle società controllate);
- la formulazione di proposte di delibere inerenti la modifica dell'oggetto sociale;
- la formulazione di proposte di delibere assembleari inerenti aumenti di capitale, inclusi quelli con limitazione o esclusione del diritto di opzione spettante ai soci ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod.civ.;
- l'istituzione di comitati di investimento;
- la nomina del direttore generale;
- la formulazione di proposte di delibere assembleari di fusione e/o scissione della Società;
- la formulazione di proposte di delibere assembleari di liquidazione o scioglimento della Società;
- operazioni di investimento e disinvestimento da parte dei fondi gestiti dalla Società;
- la sottoscrizione, modifica e/o risoluzione dei contratti per l'affidamento dell'incarico di banca depositaria e per l'affidamento dell'attività di amministrazione del servizio di gestione patrimoniale sia in forma individuale che collettiva;

- la formulazione di proposte di delibere assembleari attinenti la quotazione delle Azioni in un mercato regolamentato;

- le modifiche rilevanti dell'assetto organizzativo della Società.

16.3. Fermi restando i limiti previsti al precedente articolo 16.2, l'Organo amministrativo qualora sia collegiale può altresì nominare un Vicepresidente in conformità a quanto previsto dall'art. 13.5. L'Organo amministrativo può altresì nominare un Amministratore Delegato e un Direttore Generale i quali sovrintendono alla gestione della Società e curano l'esecuzione delle delibere consiliari.

16.4. L'Organo amministrativo può delegare altresì talune attribuzioni per la gestione degli affari correnti a dirigenti, a quadri direttivi della Società nonché a collaboratori anche non vincolati da rapporto di lavoro dipendente purché operanti nell'ambito della Società, determinando i limiti della delega.

16.5. Gli organi delegati riferiscono all'Organo amministrativo ed al Collegio Sindacale in ordine al generale andamento della gestione ed alla sua prevedibile evoluzione nonché alle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate con cadenza almeno semestrale.

16.6. L'Organo amministrativo, al fine di una più efficiente gestione, potrà conferire deleghe gestionali a intermediari abilitati a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dall'Organo amministrativo stesso al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità nei limiti e modi che la legge e le disposizioni di Vigilanza prevedono.

Articolo 17 –Amministratore Delegato. Direttore Generale

17.1. Fermi restando i limiti previsti dal precedente articolo 16, l'Organo amministrativo, qualora sia collegiale, può delegare talune proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato che non potrà coincidere con la figura del Presidente.

17.2. L'Organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo medesimo. Il Direttore Generale deve essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio.

Articolo 18 - Attribuzioni di poteri in caso di urgenza

18.1. Se nominato, il Vicepresidente può assumere, in caso di urgenza, decisioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione fatta eccezione per le materie di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione a norma del precedente articolo 16.

18.2. Le decisioni assunte ai sensi del comma precedente devono essere portate a conoscenza dell'organo competente in occasione della sua prima riunione successiva.

Articolo 19 - Rappresentanza della Società

19.1. L'Amministratore unico, ovvero il Presidente qualora l'Organo amministrativo sia collegiale, ha la legale rappresentanza della Società e la facoltà di nominare procuratori anche alle liti. La firma sociale spetta al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente la firma sociale spetta all'Amministratore Delegato.

La firma del Vicepresidente o dell'Amministratore Delegato costituisce di per sé stessa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o dell'assenza o impedimento del Vicepresidente.

19.2. L'Organo amministrativo può conferire ai propri membri, nonché al Direttore Generale la facoltà di firma singola determinandone i limiti della delega.

19.3. Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare dirigenti, quadri direttivi della Società nonché collaboratori anche non vincolati da rapporto di lavoro dipendente purché operanti nell'ambito della Società, a firmare singolarmente per

| |
|---|
| <p>quelle categorie di operazioni che saranno da esso determinate.</p> |
| <p>CAPO III - COLLEGIO SINDACALE</p> |
| <p>Articolo 20 - Composizione e durata del Collegio Sindacale</p> <p>20.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci per la durata di tre esercizi.</p> <p>La Composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Salvo unanime deliberazione della assemblea, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci, che contengono l'indicazione di tre candidati per la carica di sindaco effettivo e di due candidati per quella di sindaco supplente. La lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti eleggerà due sindaci effettivi e uno supplente; la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti rispetto a tutte le altre residue (con esclusione della prima) eleggerà come sindaco effettivo il primo soggetto indicato in lista e l'altro sindaco supplente; i nominativi degli eletti saranno individuati seguendo l'ordine dei nominativi delle rispettive liste.</p> <p>I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito e sono rieleggibili.</p> <p>20.2. Nell'ipotesi in cui vengano a mancare per una qualunque ragione uno o più dei sindaci, gli stessi verranno sostituiti automaticamente dai sindaci supplenti.</p> <p>20.3. Il domicilio dei componenti il Collegio Sindacale, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.</p> |
| <p>Articolo 21 - Doveri del Collegio Sindacale</p> <p>21.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>21.2. Il Collegio Sindacale assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee degli Azionisti.</p> <p>21.3. In conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato, il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività della Società.</p> |
| <p>Articolo 22 - Riunioni del Collegio Sindacale</p> <p>22.1. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni.</p> <p>22.2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per video/teleconferenza nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 14.4.</p> |
| <p>CAPO IV - REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> |
| <p>Articolo 23 – Revisione legale dei conti</p> <p>23.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una Società di Revisione. Per la nomina, i compiti ed i poteri, le responsabilità valgono le disposizioni di legge.</p> <p>23.2. Il domicilio del soggetto che svolge l'attività di revisione legale dei conti, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.</p> |
| <p>Articolo 24 – Altri organi</p> <p>È fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.</p> |
| <p>TITOLO IV</p> |

BILANCIO ED UTILI

Articolo 25 - Durata dell'esercizio sociale

25.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26 - Approvazione del bilancio

26.1 L'Assemblea delibera in merito al riparto dell'utile netto dell'esercizio, dedotta la quota di riserva legale.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità si prescrivono e sono devoluti a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

TITOLO V

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 27 - Rinvio alle norme di legge

27.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme di legge.